

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 luglio 2003, n. 0232/Pres.

**Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'articolo 4, commi 26, 27, 28 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4.**

Art. 1  
*(Oggetto)*

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione, ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, di contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale addetto all'ospite presso le strutture medesime è avviato ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS).

Art. 2  
*(Destinatari)*

1. Sono destinatari dell'intervento i soggetti gestori di strutture residenziali autorizzate ad accogliere anziani non autosufficienti, appartenenti ai settori pubblici e privati, il cui personale addetto all'assistenza, dipendente o di cooperativa, frequenta i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario.<sup>(1)</sup>

2. Per anziani non autosufficienti si intendono coloro ai quali sia stato attribuito, mediante l'utilizzo della scheda di valutazione BINA, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1897 del 28 aprile 1995, un punteggio di almeno 220 punti.

3. L'Ente gestore deve garantire la frequenza del personale alle varie attività formative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario e per i percorsi formativi per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona, assicurando al contempo la continuità assistenziale e pertanto è tenuto a:

- a) considerare in servizio il personale in formazione in rapporto al numero di ore rimborsate dalla Regione in relazione allo specifico corso frequentato;
- b) provvedere alla sostituzione del personale in formazione con l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato o aumentando le ore straordinarie al restante personale.<sup>(2)</sup>

(1) Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPREg. 29/11/2005, n. 0416/Pres (B.U.R. 14/12/2005, n. 50).

(2) Comma sostituito da art. 1, c. 2, DPREg. 29/11/2005, n. 0416/Pres (B.U.R. 14/12/2005, n. 50).

Art. 3  
*(Modalità di presentazione delle domande)*

1. Le domande di contributo vanno inoltrate alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro 60 giorni dalla conclusione dei corsi e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione di partecipazione individuale al corso, rilasciato dall'Ente di formazione, recante il nominativo del lavoratore;
- b) dichiarazione del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura residenziale per anziani dove il lavoratore presta servizio di assistenza diretta alla persona, attestante:
  - 1) modalità di sostituzione per ogni singolo operatore (personale assunto a tempo determinato o aumento ore straordinarie del restante personale) con l'indicazione nominativa del sostituto o dei sostituti;
  - 2) periodo di sostituzione che non può essere superiore alle 350 ore per i corsi di 1000 ore, alle 210 per i corsi di 600 ore e alle 70 ore per i corsi di 200 ore per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario e per i percorsi formativi per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore;
  - 3) ore effettivamente effettuate per la sostituzione e relativo costo sostenuto.<sup>(1)</sup>

---

(1) Comma sostituito da art. 2, DPRReg. 29/11/2005, n. 0416/Pres (B.U.R. 14/12/2005, n. 50).

#### Art. 4

##### *(Criteri e modalità al riparto)*

1. L'entità del contributo è fissata in un importo di euro 15,00 per ogni ora di sostituzione fino ad un massimo di 350 per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi O.S.S. di 1000 ore, ad un massimo di 210 per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi di misure compensative di 600 ore e ad un massimo di 70 ore per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi di misure compensative di 200 ore e ai percorsi formativi per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore.<sup>(1)</sup>

2. Il contributo non potrà comunque essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti dai soggetti gestori delle strutture di cui all'articolo 1 per la sostituzione del personale.

3. Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto qualora i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti.

---

(1) Comma sostituito da art. 3, DPRReg. 29/11/2005, n. 0416/Pres (B.U.R. 14/12/2005, n. 50).

#### Art. 5

##### *(Strumenti di verifica e controllo)*

1. La rendicontazione dei contributi regionali avverrà in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali. potrà effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle attestazioni presentate a corredo della domanda di contributo.

Art. 6  
*(Norma transitoria)*

1. Ai fini della concessione dei contributi vengono tenute in considerazione tutte le domande pervenute alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali anche anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo le domande che risultassero carenti della documentazione prevista dal precedente articolo 3, possono essere integrate su richiesta della competente Direzione regionale.

Art. 7  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.